**Spedizione in abbonamento postale** **Anno 93° — Numero 249**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 25 ottobre 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144



# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1952, n. 1316.

**Variazioni ad alcune voci delle tariffe postali per l'interno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8, 18 e 19 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 3 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 578, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582;

Riconosciuta l'opportunità di addivenire ad una revisione perequativa e semplificativa di alcune tariffe postali;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, concernente le tariffe postali per l'interno della Repubblica, già modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111; 22 gennaio 1950, n. 193; 29 giugno 1951, n. 582, sono apportate le variazioni risultanti dall'annessa tabella, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Alla tabella n. 1, di cui all'articolo precedente, è aggiunta la voce n. 40-*bis* (pacchi contenenti libri spediti da editori), la quale sostituisce quella n. 5 della tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193.

Art. 3.

Il diritto di ricevuta nella misura fissa di L. 10, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193, è abolito per le spedizioni in raccomandazione contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi.

L'anzidetto diritto di ricevuta, per i vaglia, anzichè essere convertito in francobolli, da applicarsi sui vaglia stessi, è aggiunto alla tassa di emissione e conteggiato come provento vaglia.

Art. 4.

La voce n. 2 della tabella n. 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052 e concernente l'indennità di smarrimento pacchi dovuta agli utenti, modificata con il n. 11 della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193, è sostituita dalla seguente:

N. 2 Pacchi: indennità di smarrimento:

l'indennità dovuta agli utenti per la perdita dei pacchi è stabilita nella misura di dieci volte l'importo della tassa di spedizione.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal primo giorno della decade successiva a quella della sua pubblicazione.

Restano abrogate le disposizioni contrastanti od incompatibili con quelle previste dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *ottobre* 1952
*Atti del Governo, registro n.* 58, *foglio n.* 127. — CARLOMAGNO

TABELLA N. 1

**Variazioni alle sottonotate voci della tabella n. 1 allegata al decreto Presidenziale 2 agosto 1948, n. 1052, già modificata con i decreti Presidenziali 5 aprile 1949, n. 111; 22 gennaio 1950, n. 193; 29 giugno 1951, n. 582.**

36. *Espresso* Diritto fisso oltre le tasse normali:
per ogni pacco . . . . L. 100

37 *Pacchi ordinari* (tariffa unica):
*a*) non ingombranti:

| | | L. |
|---|---|---|
| fino a 1 Kg. | | 150 |
| da oltre 1 Kg. | a 2 | 170 |
| » » 2 » | » 3 | 190 |
| » » 3 » | » 4 | 210 |
| » » 4 » | » 5 | 230 |
| » » 5 » | » 6 | 250 |
| » » 6 » | » 7 | 270 |
| » » 7 » | » 8 | 290 |
| » » 8 » | » 9 | 310 |
| » » 9 » | » 10 | 330 |
| » » 10 » | » 11 | 350 |
| » » 11 » | » 12 | 370 |
| » » 12 » | » 13 | 390 |
| » » 13 » | » 14 | 410 |
| » » 14 » | » 15 | 430 |
| » » 15 » | » 16 | 450 |
| » » 16 » | » 17 | 470 |
| » » 17 » | » 18 | 490 |
| » » 18 » | » 19 | 510 |
| » » 19 » | » 20 | 530 |

*b*) ingombranti:
tariffa di cui alla lettera *a*) maggiorata del 50 %.

38 *Pacchi urgenti*:
*a*) non ingombranti:
tariffa di cui alla voce n. 37, lettera *a*) maggiorata del 100 % più il diritto fisso di recapito per espresso di L. 100;
*b*) ingombranti:
tariffa di cui alla voce n. 37, lettera *a*), maggiorata del 150 %, più il diritto fisso di recapito per espresso di L. 100.

39 *Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi*:
*a*) non ingombranti
tariffa di cui alla voce n. 37, lett. *a*), ridotta del 50 %;
*b*) ingombranti
tariffa di cui alla voce n. 37, lett. *b*), ridotta del 50 %, con arrotondamento per eccesso a lira intera.

40 *Recipienti vuoti di ritorno*:
a) non ingombranti:
tariffa normale di cui alla voce n. 37, lett. *a*), ridotta del 50 %;
b) ingombranti:
tariffa normale di cui alla voce n. 37, lett. *b*), ridotta del 50 %.

40-*bis* *Pacchi contenenti libri spediti da editori*:
riduzione del 50 % sulla sola tariffa normale, applicabile anche ai pacchi urgenti, ma non sul diritto di recapito per espresso.

42 lett. *c*) *Diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione P. T. dai concessionari* (corrieri, commissionari, spedizionieri, ecc) *del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.*:

| | | |
|---|---|---|
| per ogni pacco o collo fino a 1 kg. | L. | 40 |
| » » » » da oltre 1 » a 5 kg. | » | 50 |
| » » » » » 5 » » 10 » | » | 75 |
| » » » » » 10 » » 20 » | » | 110 |

43 *Vaglia ordinari*:
tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 5)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | fino a L. 1.000 | L. | 20 |
| da oltre L. 1.000 | » » 5.000 | » | 35 |
| » » » 5.000 | » » 10.000 | » | 50 |
| » » » 10.000 | » » 20.000 | » | 60 |
| » » » 20.000 | » » 30.000 | » | 70 |
| » » » 30.000 | » » 40.000 | » | 80 |
| » » » 40.000 | » » 50.000 | » | 90 |

44 *Vaglia fino a L. 1000 diretti a militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate*:
tassa di emissione L. 10

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPATARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1952, n. **1317.**

**Regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' approvato il regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952*
*Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 5.* — CARLOMAGNO

**Regolamento per l'applicazione delle provvidenze di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.**

Art. 1.

Gli Istituti di credito che intendano ottenere le anticipazioni di cui all'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre precedente l'esercizio finanziario cui si riferisce lo stanziamento.

Per le anticipazioni da concedere relativamente agli esercizi finanziari 1952-1953 e 1953-1954, il Ministero può fissare un diverso termine.

Nella domanda dovrà essere richiamata l'azione che l'Istituto ha già svolto e si propone di svolgere nel campo del credito agrario e dovranno essere indicate:

a) la zona nella quale l'Istituto intende operare e l'attrezzatura di cui dispone e che si propone ed è in grado di creare per il credito agrario;

b) la misura del compenso richiesto per il servizio, comprensivo delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte, spese di registro, ipotecarie e di ogni altro onere, nonchè delle spese contrattuali e di istruttoria tecnica e legale relative alle operazioni di prestito o di mutuo, tenendo presente che le spese di bollo per le cambiali sono a carico del prestatario.

Sulle domande deciderà, previ gli accertamenti del caso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero del tesoro.

Art. 2.

E' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Comitato composto:

a) dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, presidente;

b) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) da due rappresentanti del Ministero del tesoro;

d) da due esperti, nominati dal Ministro per l'agricoltura di concerto col Ministro per il tesoro.

Il Comitato è sentito:

1) sulla designazione degli Istituti che — espletata la istruttoria di cui all'art. 1 del presente regolamento — siano da preferire per la concessione delle anticipazioni;

2) sull'ammontare delle anticipazioni da concedere annualmente agli Istituti medesimi;

3) sulle opere e sugli acquisti da finanziare, sui tipi di progetti e di macchine e sull'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui;

4) sull'annuale ripartizione ai sensi dell'art. 6 (secondo comma) della legge 25 luglio 1952, n. 949, della somma di lire 25 miliardi tra le categorie di prestiti o di mutui (macchine agricole, impianti irrigui, costruzioni rurali);

5) sui ricorsi avverso i pareri emessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura in merito alle domande di prestiti o di mutui.

Inoltre può essere sentito su ogni materia attinente alla gestione del fondo, sulla vigilanza dell'impiego delle anticipazioni concesse o sul coordinamento dell'azione degli Istituti.

Art. 3.

Le domande di prestiti, o di mutui a termini dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, debbono essere presentate all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

L'Ispettorato trasmetterà entro quindici giorni la domanda, munita del proprio parere tecnico, all'Istituto di credito designato dall'interessato, dandone notizia all'Ispettorato compartimentale e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli Istituti, i quali si cauteleranno mediante le garanzie che riterranno più idonee.

Nei casi in cui il mutuo sia garantito da ipoteca sul fondo, nel determinare il valore cauzionale del fondo stesso, si terrà presente anche l'incremento di produttività che dall'esecuzione delle opere potrà derivare al fondo medesimo, nonchè l'efficienza complessiva della azienda.

A questo fine l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nell'esprimere il proprio parere sulla convenienza tecnica ed economica dell'acquisto di macchine agricole o sulla esecuzione delle opere di irrigazione o di costruzioni rurali, dovrà anche

indicare il presumibile incremento della produttività della azienda conseguente all'esecuzione delle opere medesime od all'acquisto del macchinario per i quali viene richiesto il prestito o il mutuo, nonchè il valore del fondo stesso secondo la stima di mercato e secondo le tabelle compilate dalla Commissione centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio.

Art. 5.

L'esame delle domande per la concessione di prestiti o mutui verrà espletato dagli Istituti prima della fine di ogni mese a decorrere dalla data della convenzione di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Saranno accolte, nel seguente ordine di preferenza, anche fino alla concorrenza dell'intera somma anticipata all'Istituto, le domande presentate:

1) da coltivatori diretti singoli o associati in cooperative o in altra forma;

2) da piccole aziende (sole od associate);

3) da medie aziende (sole od associate);

4) da grandi aziende (sole od associate).

Ai fini di cui al precedente comma sono da considerare:

*a*) coltivatori diretti coloro che coltivano direttamente il terreno, di cui sono proprietari od affittuari, con il lavoro proprio e dei familiari;

*b*) piccole aziende quelle che impiegano con carattere continuativo per l'esercizio della conduzione agricola la mano d'opera di una famiglia coltivatrice, qualora trattasi di aziende a conduzione diretta o a compartecipazione oppure che impiegano mediamente, nell'intero anno, non più di cinque unità lavorative se trattasi di aziende a salariati;

*c*) medie aziende quelle che oltre i limiti di impiego di mano d'opera sopra indicati, sono gravate di un reddito imponibile catastale, applicato in base al regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, non superiore alle lire 80.000 annue;

*d*) grandi aziende quelle il cui reddito catastale supera le 80.000 lire annue.

Successivamente saranno da prendersi in esame le domande di consorzi, enti e società che si propongono di costruire ed esercire impianti di distribuzione di acque per irrigazione nelle zone in cui i proprietari fondiari non trovino possibile o conveniente provvedere direttamente alla costruzione degli impianti.

Art. 6.

Alle adunanze dei Consigli di amministrazione, dei Comitati centrali di credito o di altri organi deliberanti degli Istituti di credito che hanno ottenuto le anticipazioni, allorquando debbono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione di prestiti o mutui previsti dalla legge, partecipa, con voto deliberativo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura che ha espresso parere sulle richieste medesime.

Qualora la concessione del prestito o mutuo non sia deliberata da un organo collegiale dell'Istituto, ma da un dirigente o funzionario, questi, prima di decidere, sentirà l'ispettore provinciale suddetto. Nei casi di difformità di pareri decide l'organo collegiale di cui al primo comma.

Art. 7.

I prestiti per l'acquisto di macchinari possono essere concessi solo per le macchine che trovino appropriata od economica utilizzazione nell'ambito dell'azienda agraria cui il prestito si riferisce.

Nel caso in cui la richiesta provenga da agricoltori comunque associati le macchine debbono essere proporzionate alla attività agricola che i richiedenti si propongono di svolgere nell'ambito delle rispettive aziende agrarie.

Agli effetti dell'art. 5 della legge n. 949, del 25 luglio 1952, sono compresi nella denominazione di macchine agricole tutti i mezzi che interessano la meccanizzazione al servizio delle aziende agrarie, anche se utilizzabili per la produzione di energia illuminante o motrice e per la conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti delle aziende stesse.

Art. 8.

Rientrano tra le opere previste dall'art. 5 della legge 949, del 25 luglio 1952, anche la ricostruzione, il riattamento e gli ampliamenti — qualora comportino lavori di sostanziale e permanente miglioramento — di edifici rurali destinati alla abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, o alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.

Art. 9.

La concessione di mutui per l'esecuzione di opere destinate ad abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione, manipolazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli potrà effettuarsi sempre che tali opere, impianti e attrezzature rispondano ai requisiti previsti dall'art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e cioè siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno dell'azienda agricola a cui debbono servire e si inseriscano nella struttura dell'azienda stessa, in modo da formare con gli altri fattori produttivi un complesso organico unitario.

Allorquando dette opere siano costruite da agricoltori comunque associati esse non debbono eccedere il fabbisogno delle aziende associate.

La rispondenza dei progetti delle opere, impianti ed attrezzature, ai requisti suddetti, è giudicata dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio.

Peraltro il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — sentito il Comitato di cui al precedente art. 2 — ha facoltà di modificarne il giudizio.

Art. 10.

Nella concessione dei prestiti destinati all'acquisto di macchinari, oltre alle norme contenute nella convenzione di cui all'art. 7 della legge n. 949 del 25 luglio 1952, debbono, in ogni caso, essere osservate le seguenti:

*a*) il richiedente il prestito dovrà dimostrare che la macchina da acquistare è di fabbricazione italiana e che la somma richiesta non eccede i tre quarti del prezzo di vendita della macchina medesima;

*b*) il richiedente dovrà impegnarsi a non rivendere la macchina acquistata, per tutta la durata del prestito, sotto pena di decadenza dal beneficio del termine.

In caso di decadenza ai sensi della precedente lettera *b*) i versamenti al fondo, da parte degli Istituti, saranno effettuati alle scadenze previste per l'ammortamento od alla data del recupero se questo venga realizzato prima delle scadenze medesime.

Art. 11.

Nell'esprimere il parere sulle domande di mutuo per opere irrigue o per costruzioni rurali l'Ispettorato agrario provinciale dovrà pronunciarsi circa l'attendibilità e la congruità dei costi indicati dai richiedenti, segnalando l'ammontare delle spese da ammettere a mutuo, nonchè il periodo entro il quale debbono essere somministrati i mutui ed eseguite le opere.

Tale periodo non potrà eccedere di regola i dodici mesi.

Art. 12.

Allorchè la concessione di prestiti e mutui abbia luogo ai termini del secondo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa, a norma e con le limitazioni previste dall'art. 45 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le modalità di determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime, nonchè, eventualmente, le modalità di riscatto da parte degli agricoltori interessati.

Art. 13.

Gli Istituti sono tenuti a trasmettere — a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno — al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro dieci giorni dalla pronuncia dei propri organi amministrativi, le deliberazioni sulle concessioni di prestiti o di mutui accompagnate da elenchi riepilogativi distinti per le varie categorie di operazioni e precisamente:

*a*) per acquisto di macchine agricole;

*b*) per l'esecuzione di impianti di irrigazione;

*c*) per la costruzione di edifici rurali.

Il Ministero, accertato che per dette operazioni i concessionari non abbiano percepito altro contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato, farà conoscere, entro dieci giorni dalla data della restituzione della ricevuta di ritorno, se non approva le deliberazioni.

Trascorso tale termine, in difetto di opposizione, le delibere si intendono approvate. Tuttavia ove risultasse, anche successivamente, che l'interessato abbia beneficiato, per gli stessi acquisti od opere, di altre provvidenze statali, sarà provveduto ai recuperi del caso.

### Art. 14.

I prelevamenti dal conto corrente fruttifero intestato al fondo di rotazione di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, previsto dall'art. 14 della legge stessa, avverranno su ordinativi di pagamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, vistati dalla Ragioneria centrale presso il Ministero medesimo.

### Art. 15.

Le anticipazioni agli Istituti saranno versate in un conto corrente, infruttifero vincolato, aperto presso la Tesoreria centrale a favore degli Istituti stessi.

Entro i limiti dell'anticipazione i prelevamenti da parte degli Istituti saranno effettuati, per ciascun prestito o mutuo regolarmente stipulato, per un importo corrispondente alle singole somministrazioni a favore del beneficiario, a mezzo di apposite richieste degli Istituti medesimi, vistate dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti, nella misura e nei termini di cui al seguente capoverso.

I prestiti o mutui concessi per l'esecuzione d'impianti irrigui o di fabbricati rurali saranno somministrati per il 40 % appena reso esecutivo il contratto, per altro 25 % in base a stati di avanzamento accertati dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura e per il rimanente 35 % a saldo, a collaudo effettuato dall'Ispettorato medesimo, sempre che il beneficiario abbia investito nelle opere finanziate la quota di un quarto del loro costo non coperta dal prestito o dal mutuo.

Nel caso in cui il costo risultante dal collaudo sia inferiore alla somma a suo tempo ritenuta ammissibile ai fini della determinazione dell'importo del prestito o mutuo, il finanziamento stesso verrà proporzionalmente ridotto e riportato cioè ad ammontare non superiore ai tre quarti della spesa collaudata. Gli Istituti, contemporaneamente alla regolarizzazione dei propri rapporti con i beneficiari, rimborseranno al conto corrente vincolato l'eventuale eccedenza della somma prelevata rispetto all'ammontare definitivo del prestito o mutuo.

I prestiti concessi per l'acquisto di macchine agricole saranno somministrati dagli Istituti, per conto dei compratori, alla ditta costruttrice delle macchine o alla ditta od ente che ne ha effettuato le vendite.

### Art. 16.

L'ammortamento delle operazioni di credito che saranno poste in essere dagli Istituti ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, avrà luogo non oltre:

*a*) cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di macchine;

*b*) sei anni per prestiti o mutui destinati ad opere d'irrigazione;

*c*) dodici anni per prestiti o mutui destinati alla costruzione di edifici rurali.

Dette operazioni saranno estinte in annualità o semestralità posticipate costanti, comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.

L'inizio dell'ammortamento avrà luogo il 1° gennaio ed il 1° luglio successivo alla data di somministrazione del saldo del prestito o del mutuo.

Per il periodo di preammortamento — che non potrà di regola superare i dodici mesi dalla data del 1° del mese successivo a quello della concessione del mutuo — il beneficiario sarà tenuto a corrispondere l'interesse semplice posticipato in ragione del 3 % sulle somme a mano a mano erogategli dall'Istituto.

Le annualità o semestralità di ammortamento saranno calcolate applicando rispettivamente le seguenti formule:

$$a = \frac{i}{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}$$

dove $a$ è l'annualità posticipata, $i$ è l'interesse annuo di una lira (0,03), $n$ è il numero degli anni;

$$s = a \, \frac{\sqrt[K]{(1+i)} - 1}{i}$$

dove $s$ è la semestralità posticipata, $a$ l'annualità, $i$ l'interesse annuale e $K = 2$.

Per i prestiti o mutui aventi rispettivamente la durata di 5, 6 e 12 anni le annualità o le semestralità a carico dei beneficiari saranno, per ogni 100 lire di capitale mutuato, rispettivamente:

| | | |
|---|---|---|
| 1) annualità per 5 anni | L. | 21,835457 |
| » » 6 » | » | 18,459750 |
| » » 12 » | » | 10,046209 |
| 2) semestralità per 5 anni | L. | 10,837053 |
| » » 6 » | » | 9,151672 |
| » » 12 » | » | 4,985987 |

### Art. 17.

Per le operazioni di cui al presente regolamento verrà tenuta dagli Istituti una gestione separata e verranno aperte apposite contabilità con le quali si metteranno in evidenza

*a*) l'ammontare delle somme prelevate dal fondo sulle anticipazioni ad essi assegnate;

*b*) l'ammontare delle somministrazioni corrisposte ai beneficiari;

*c*) gli interessi dovuti dai beneficiari nel periodo di preammortamento;

*d*) le rate di ammortamento dovute dai beneficiari;

*e*) l'ammontare di ciascuna estinzione anticipata;

*f*) i compensi trattenuti dagli Istituti.

Le annualità di ammortamento dovute dai beneficiari — dedotti i compensi spettanti agli Istituti — dovranno essere versate, a cura degli Istituti stessi, al fondo, tramite la Tesoreria centrale, alle scadenze stabilite nei rispettivi piani di ammortamento e ciò anche se i beneficiari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti.

Parimenti, alle scadenze stabilite, dovranno venire versate al fondo, le somme dovute dai beneficiari per gli interessi del periodo di preammortamento, dedotti i compensi spettanti agli Istituti.

Dopo il 30 giugno 1964, i versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Tesoro.

Alla fine di ciascun semestre gli Istituti trasmetteranno ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro gli estratti dei movimenti verificatisi nella gestione di cui al primo comma del presente articolo.

### Art. 18.

Nel caso che il prestatario o il mutuatario intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento dovrà versare all'Istituto l'importo della somma ricevuta e dei relativi interessi semplici maturati.

Se il mutuatario o prestatario intenda estinguere anticipatamente il mutuo o il prestito durante il periodo di ammortamento dovrà versare il residuo debito capitale a suo carico alla data del riscatto, e cioè il valore attuale al 3 % delle residue annualità o semestralità di ammortamento ancora da scadere.

Gli Istituti verseranno entro cinque giorni al fondo di rotazione, pel tramite della Tesoreria centrale, gli importi delle estinzioni anticipate predette, previa deduzione di una quota pari ad una annualità del compenso loro spettante, previsto nella convenzione di cui all'art. 7 della legge n. 949, del 25 luglio 1952.

Dopo il 30 giugno 1964 tali versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Tesoro.

### Art. 19.

Ai fini dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro potranno chiedere, sia agli Istituti che ai beneficiari, tutti i dati, le notizie e i documenti occorrenti per la esplicazione della loro vigilanza sulla gestione delle anticipazioni e sui prestiti e mutui con tali anticipazioni concessi e somministrati.

Detti Ministeri potranno inoltre disporre verifiche sulle gestioni delle anticipazioni previste nella convenzione di cui al precedente art 18, per accertare la situazione in riferimento ai prestiti e ai mutui concessi e somministrati e la regolarità delle relative operazioni.

A questo scopo gli Istituti dovranno convenire con i beneficiari l'inserzione — nei singoli contratti di prestito o di mutuo — di apposita clausola da cui risulti il consenso dei beneficiari stessi a che siano esercitati, per la durata dell'ammortamento, controlli circa l'esistenza e l'impiego delle macchine acquistate e la destinazione delle opere eseguite.

Gli Istituti sono tenuti ad agevolare i funzionari incaricati dei controlli ed ispezioni di cui al precedente comma, in modo da rendere sollecito ed efficace lo svolgimento delle relative operazioni.

Art. 20.

Nei casi di rilevata lentezza nell'impiego delle anticipazioni concesse in base alla convenzione di cui all'art. 7 della legge n. 949, del 25 luglio 1952, è in facoltà dei Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste di stornare — previa diffida ad utilizzare le somme assegnate entro il termine che verrà stabilito con la diffida stessa — le anticipazioni medesime, in tutto o in parte, a favore di altri Istituti.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
FANFANI

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1318.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto Scilla per l'educazione marinara degli orfani dei marinai e dei pescatori », con sede nell'isola di San Giorgio Maggiore in Venezia.**

N. 1318. Decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Istituto Scilla per l'educazione marinara degli orfani dei marinai e dei pescatori », con sede nell'isola di San Giorgio Maggiore in Venezia e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1952*
*Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 128.* — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1952.

**Nomina dei membri del Consiglio dell'Ordine « Al Merito della Repubblica Italiana ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I signori: Fantoni on. avv. Luciano, Macrelli on. avvocato Cino, La Russa on. avv. Domenico, Casalinuovo on. avv. Aldo, Scammacca del Murgo dott. Michele, Marazzani gen. Mario, Miraglia dott. Francesco, Vuoli prof. avv. Romeo, Sansonetti ammiraglio Luigi, Savini-Nicci dott. Oliviero, D'Adamo avv. Agostino, Azzaretto dott. Giuseppe, Bozzi-Corso avv. Franco, Moruzzi dottor Giovanni, Tessarolo dott. Costantino, Travaglini di Santa Rita dott. Raffaele, sono nominati membri del Consiglio dell'Ordine « Al Merito della Repubblica Italiana ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1952*
*Registro n. 69 Presidenza, foglio n. 42.* — FERRARA

(5219)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.**

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 283, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo) di un mutuo di L. 6.597.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5121)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sannicandro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.**

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 144, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Sannicandro (Bari) di un mutuo di L. 4.866.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5123)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.**

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 289, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Lorenzello (Benevento) di un mutuo di L. 1.130.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5129)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.**

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 154, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Giano Vetusto (Caserta) di un mutuo di L. 1.292.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5132)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.**

Con decreto interministeriale in data 1° marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 158, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Costantino Calabro (Catanzaro) di un mutuo di L. 956.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5135)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alezio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.**

Con decreto interministeriale in data 8 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 174, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Alezio (Lecce) di un mutuo di L. 4.330.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5175)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.**

Con decreto interministeriale in data 28 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 152, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Sassinoro (Benevento) di un mutuo di L. 767.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5130)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monghidoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.**

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 168, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Monghidoro (Bologna) di un mutuo di L. 1.582.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5131)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Conflenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.**

Con decreto interministeriale in data 5 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 261, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Conflenti (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.236.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5133)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Liberi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.**

Con decreto interministeriale in data 26 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 155, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Liberi (Caserta) di un mutuo di L. 929.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5134)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caprarica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.**

Con decreto interministeriale in data 17 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 177, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Caprarica (Lecce) di un mutuo di L. 1.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5176)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trinitapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.**

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 169, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Trinitapoli (Foggia) di un mutuo di L. 4.611.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5178)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.**

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 267, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Galeata (Forlì) di un mutuo di L. 3.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5179)

# MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Perdita di diritto di decorazioni al valor militare**

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 453, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita di diritto delle decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui all'art. 2 del regio decreto n. 695 dell'8 maggio 1933, a decorrere dalla data per ciascuno indicata.

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

Fasolo Vittorio fu Mario e di Parisotto Angela, classe 1896, distretto militare di Padova, ex sergente. D. L. 24 aprile 1919 a partire dal 17 maggio 1949.

Gaudio Martire fu Nicola e di Ventrella Raffaela, classe 1888, distretto militare di Bari, ex soldato. R. D. 26 febbraio 1920 a partire dall'8 agosto 1944.

Sioli Luigi fu Francesco e di Riolfati Maria, classe 1908, distretto militare di Verona, ex maggiore fanteria. D. P. 27 ottobre 1950 a partire dal 9 settembre 1947.

Testa Armando di Rodolfo e di Levati Serafina, classe 1914, distretto militare di Milano, ex sergente. R. D. 31 maggio 1946 a partire dal 30 novembre 1943.

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE

Sioli Luigi fu Francesco e di Riolfati Maria, classe 1908, distretto militare di Verona, ex maggiore fanteria. R. D. 23 giugno 1938 a partire dal 9 settembre 1947.

Sioli Luigi fu Francesco e di Riolfati Maria, classe 1908, distretto militare di Verona, ex maggiore fanteria. R. D. 5 novembre 1940 a partire dal 9 settembre 1947.

Sioli Luigi fu Francesco e di Riolfati Maria, classe 1908, distretto militare di Verona, ex maggiore fanteria. R. D. 5 novembre 1940 a partire dal 9 settembre 1947.

Spadoni Ampelio fu Enrico e di Rizzi Annita, classe 1906, distretto militare di Treviglio, ex soldato. D. P. 21 maggio 1949 a partire dal 14 maggio 1949.

CROCE AL VALOR MILITARE

Errico Giuseppe di Umberto e di Pugliese Caterina, classe 1915, distretto militare di Foggia, ex soldato. R. D. 24 luglio 1942 a partire dal 26 marzo 1949.

Coassin Isidoro di Antonio e di Altan Maria, classe 1917, distretto militare di Sacile, ex tenente fanteria. D. P. 28 luglio 1950 a partire dal 31 agosto 1945.

Orlandini Remo di Sante e di Capranioli Mansueta, classe 1908, distretto militare di Reggio Emilia, ex sergente. D. P. 9 giugno 1950 a partire dal 27 giugno 1949.

Orlandini Remo di Sante e di Capranioli Mansueta, classe 1908, distretto militare di Reggio Emilia, ex sergente. D. P. 9 giugno 1950 a partire dal 27 giugno 1949.

Testa Armando di Rodolfo e di Levati Serafina, classe 1914, distretto militare di Milano, ex sergente. D. L. 16 dicembre 1945 a partire dal 30 novembre 1943.

(5215)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Divieto di caccia e uccellagione**

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Mantova, della estensione di ettari 462 circa, compresa nel comune di Gonzaga, delimitata dai seguenti confini

*Nord*: strada comunale Anselmo Guerrieri Gonzaga;

*Ovest*: strada comunale Anselmo Guerrieri Gonzaga e strada Begozzo;

*Sud*: fosso divisionale, fondo Cappelletta, indi strada comunale Ronchi;

*Est*: fossi divisionali Loghino e Piave, fondi Pascoletto e fondo Zanetta.

(5049)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

### Cambi di chiusura del 24 ottobre 1952

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | — | — |
| » Firenze | 624,90 | 648 — |
| » Genova | 624,90 | 648 — |
| » Milano | 624,91 | 646 — |
| » Napoli | — | — |
| » Palermo | — | — |
| » Roma | 624,89 | 647,75 |
| » Torino | 624,91 | 648 — |
| » Trieste | 624,93 | — |
| » Venezia | 624,90 | 649 — |

### Media dei titoli del 24 ottobre 1952

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 68,45 |
| Id. 3,50 % 1902 | 67,45 |
| Id. 3 % lordo | 66,55 |
| Id. 5 % 1935 | 98,325 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 77,525 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 75,425 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando) | 74,55 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 94,925 |
| Id. 5 % 1936 | 93,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 99,40 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 99,40 |
| Id 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 99,35 |

*L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

---

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi del 24 ottobre 1952

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,90 |
| 1 dollaro canadese | » | 646,87 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | | |
|---|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. | 1.749,72 |

### Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90,46 | » corona danese |
| Francia | » | 1,785 | » franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » franco svizzero |

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1951.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pescara in data 30 dicembre 1951, n. 3539, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951 ed il decreto di modifica 18 marzo 1951, n. 5029;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara è costituita come appresso:

*Presidente*:
Serena dott. Raffaele, vice prefetto.

*Componenti*:
Franco dott. Pasquale, medico provinciale;
Pistuddi prof. dott. Alberto, docente in clinica ostetrica;
Forni prof. dott. Paolo, specialista in ostetricia e ginecologia;
Dergnevich Elena, ostetrica condotta.

*Segretario*:
Di Rocco dott. Claudio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 ottobre 1952

*L'Alto Commissario*: MIGLIORI

(5070)

---

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### Avviso di rettifica

Nell'intestazione del decreto di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami ad un posto di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 in data 4 ottobre 1952, terza riga (pag 3802) ove è detto: « (grado 10°, gruppo *B*) » leggasi: « (grado 10°, gruppo *A*) ».

(5037)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.